

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 21 settembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 400	17 200	0,754
17 200	21 700	0,772
21 700	24 000	0,790
24 000	26 300	0,808
26 300	28 600	0,826
28 600	30 900	0,844
30 900	33 200	0,879
33 200	35 500	0,915
35 500	37 800	0,951
37 800	40 100	0,987
40 100	42 400	1,023
42 400	44 700	1,059
44 700	47 000	1,113
47 000	49 300	1,167
49 300	51 600	1,221
51 600	53 900	1,274
53 900	56 200	1,328

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Art. 39f cpv. 1–3

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 32.80 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 87.40 franchi per notte.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova